



*Dottori commercialisti
Consulenti del lavoro
Revisori legali
b.b. six sigma*

36100 Vicenza - Via Zamenhof, 717
Tel. 0444.914447 - fax 0444.918497
e-mail: info@studiocarli.it - www.studiocarli.it

**Ai gentili Clienti
Loro sedi**

Vicenza, 28/03/2025

Oggetto: i recenti chiarimenti dell'ANIA

Recentemente l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (Ania) ha fornito una serie di chiarimenti in merito all'obbligo assicurativo in esame. In particolare, si evidenzia quanto segue.

Soggetti interessati (assicurati)	• Esercenti singoli negozi (ad esempio, parrucchiera, carrozziere, panetteria), poiché devono essere iscritti nel Registro Imprese; • associazioni sportive dilettantistiche, se iscritte nel Registro Imprese; • giostraio, se l'attività è svolta come attività imprenditoriale; • attività di b & b svolta nella dimora abituale del gestore, se l'attività è configurabile come attività di impresa (la copertura assicurativa è limitata alla porzione di edificio destinata all'esercizio dell'attività di impresa); • abitazioni "uso promiscuo", ossia unità immobiliari nelle quali il titolare ha la propria abitazione e svolge la propria attività di impresa; • imprese artigiane, ancorché sia prevista l'annotazione nel Registro Imprese; • titolare di ditta individuale con sede presso la propria residenza, poiché deve essere iscritta nel Registro Imprese. L'obbligo assicurativo ricade in capo al locatario / affittuario / usufruttuario, se il bene non è assicurato dal proprietario, in caso di beni (fabbricati / impianti / attrezzature) concessi in locazione / leasing / noleggio / affitto / usufrutto, impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa.
Soggetti esclusi	• Imprese agricole ex art. 2135, C.c. che esercitano attività di coltivazione del fondo / silvicoltura / allevamento di animali e attività connesse; • studio legale la cui l'attività è esercitata in forma individuale poiché non soggetto all'iscrizione nel Registro Imprese; • attività commerciali tenute all'iscrizione soltanto nel REA.
Beni oggetto della copertura assicurativa	Sono escluse dall'obbligo assicurativo: • le merci; • i fabbricati in costruzione; • i beni immobili gravati da: ◦ abuso edilizio / costruito in carenza delle autorizzazioni; ◦ abuso sorto successivamente alla data di costruzione; a prescindere dalla gravità dell'abuso. Tale situazione riguarda sia gli immobili totalmente mancanti di titolo costruttivo, sia la presenza di piccole violazioni che comunque configurano abuso edilizio; • i beni navali e i beni iscritti al PRA;

	• i beni già assistiti da analoga copertura ancorché stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni. Pertanto, nel caso di un: • condominio che ha la polizza catastrofale sul fabbricato, il titolare d'azienda può assicurare solo i macchinari / attrezzature ed eventualmente le rimanenze; • condominio che non ha la polizza catastrofale sul fabbricato, il titolare può assicurare il fabbricato sui millesimi di proprietà / utilizzo; Merita inoltre evidenziare che: • le imprese edili devono assicurare i beni strumentali all'esercizio dell'attività imprenditoriale, qualora le stesse non beneficino di coperture specifiche per il cantiere; • gli stabilimenti balneari, con strutture in legno, devono assicurare sia i fabbricati che le attrezzature.
Importo assicurabile	• Per i fabbricati, l'importo massimo assicurabile (c.d. somma assicurata) è rappresentato dal valore di ricostruzione a nuovo, ossia l'importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità (valore di ricostruzione); • per gli impianti / attrezzature / macchinari, la somma assicurata è rappresentata dal valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato (costo di rimpiazzo); • per i terreni, la somma assicurata è rappresentata dai costi necessari per sgomberare / bonificare / ripristinare il terreno in una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato (primo rischio assoluto).
Adeguamento polizze	• Le imprese di assicurazione devono adeguare le polizze alle nuove disposizioni entro il 31.3.2025. Per le polizze già in essere l'adeguamento può avvenire al rinnovo / primo pagamento utile (ciò interessa anche le polizze poliennali). Ad esempio, in caso di polizza con scadenza annuale sottoscritta il 24.2.2025, l'adeguamento potrà avvenire il 24.2.2026; • per le polizze già rinnovate al 27.2.2025 (data di pubblicazione del Decreto sulla G.U.), se il pagamento del premio: ○ è annuale, la polizza può essere adeguata alle nuove disposizioni al primo rinnovo utile; ○ è frazionato/rateizzato, l'adeguamento potrà avvenire al primo quietanzamento utile.
Conseguenze mancata stipula polizza	Non è prevista una espressa specifica sanzione collegata alla mancata stipula della polizza assicurativa in esame. Sul punto l'ANIA specifica che l'inadempimento dell'obbligo in esame potrebbe precludere l'accesso a contributi / sovvenzioni / agevolazioni pubbliche. Inoltre, al verificarsi degli eventi in esame, le imprese non assicurate rischiano di dover fare fronte autonomamente ai danni subiti.

Sperando di aver fatto cosa gradita, Lo Studio porge cordiali saluti.

Studio Carli
Francesco Carli